



Alla Giunta del Comune di Brentonico

Ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 39 dello Statuto comunale avverso la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29 luglio 2026 avente ad oggetto *"Approvazione regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente nelle attività agricole presentato dal Comitato biodiversità e salute per Brentonico"*.

RICORRENTE

Daria Giacomolli, nata a Rovereto il 21 aprile 1956 e residente a Brentonico, componente del *Comitato biodiversità e salute per Brentonico*, la quale agisce nel presente procedimento:

- in nome proprio, quale cittadina del Comune di Brentonico ai sensi dell'art. 39 dello Statuto comunale;
- nonché in rappresentanza dell'Associazione di promozione sociale *Più Democrazia in Trentino*, con sede in Trento, in forza di apposita delega conferitale dal legale rappresentante pro tempore, dott. Alex Marini, nato a Tione di Trento, il 21 dicembre 1977.

propone il presente ricorso in opposizione avverso la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29 luglio 2026.

eleggendo domicilio, ai fini del presente procedimento, nel Comune di Brentonico, presso Via Furlani 3, ove chiede siano effettuate tutte le comunicazioni relative al presente ricorso in alternativa all'indirizzo di posta elettronica certificata piudemtrentino@pcert.postecert.it.

Premesso che

L'Associazione ha tra le proprie finalità statutarie la promozione e la tutela degli istituti di partecipazione democratica, di democrazia diretta e dei diritti politici dei cittadini riconosciuti dall'ordinamento nazionale, provinciale e locale.

Nel corso del procedimento relativo alla proposta di deliberazione di iniziativa popolare concernente l'adozione del *"Regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente"*

nelle attività agricole", l'Associazione è stata costantemente informata dal *Comitato biodiversità e salute per Brentonico* delle iniziative intraprese nei confronti dell'Amministrazione comunale e del Difensore civico provinciale, condividendone le preoccupazioni circa il rispetto delle garanzie partecipative previste dall'ordinamento.

Con deliberazione n. 35 del 29 luglio 2026 il *Consiglio comunale di Brentonico* ha respinto la proposta di deliberazione di iniziativa popolare.

La deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale e risulta pertanto impugnabile mediante ricorso in opposizione ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto comunale.

Il presente ricorso non riguarda il merito politico della decisione assunta dal Consiglio comunale, né pretende di sindacare la discrezionalità dell'organo elettivo in ordine all'approvazione o al rigetto della proposta di deliberazione di iniziativa popolare.

Oggetto dell'impugnazione è il procedimento seguito dall'*Amministrazione* comunale nella trattazione della proposta presentata dal *Comitato biodiversità e salute per Brentonico*.

L'*Associazione* ritiene infatti che il procedimento si sia svolto in violazione dei principi di partecipazione, trasparenza, leale collaborazione e buona amministrazione che caratterizzano gli istituti di democrazia partecipativa previsti dallo Statuto comunale e dall'ordinamento nazionale e internazionale.

La presente opposizione mira pertanto ad annullare la delibera e ottenere la rinnovazione del procedimento nel rispetto delle garanzie partecipative proprie di una proposta di deliberazione di iniziativa popolare, senza incidere in alcun modo sulla libertà del *Consiglio comunale* di assumere la decisione finale.

1. Ricostruzione dei fatti

In data 20 aprile 2026 il *Comitato biodiversità e salute per Brentonico* presentava al Sindaco una proposta di deliberazione di iniziativa popolare avente ad oggetto l'approvazione del "*Regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente nelle attività agricole*", nel rispetto delle disposizioni dello Statuto comunale.

Successivamente la proposta veniva assegnata alla *Commissione consiliare competente* per le modifiche allo Statuto comunale e ai regolamenti.

Nel corso dell'intero procedimento il *Comitato promotore* non veniva tuttavia mai convocato dalla *Commissione*, né invitato ad illustrare la proposta o a fornire chiarimenti sui contenuti dell'iniziativa, nonostante fosse il soggetto promotore dell'istituto partecipativo e nonostante la complessità delle questioni oggetto di esame.

In data 25 luglio 2026 il *Comitato* trasmetteva al *Sindaco*, ai *Consiglieri comunali* e, per conoscenza, al *Difensore civico provinciale* una articolata memoria con la quale evidenziava le criticità procedurali riscontrate e chiedeva, tra l'altro:

- la sospensione della trattazione della proposta;
- l'accesso agli atti dell'istruttoria;

- il rispetto dei principi di partecipazione e coinvolgimento dei promotori nel procedimento deliberativo.

Nessuna delle richieste formulate riceveva riscontro prima della seduta del Consiglio comunale.

Nel corso della seduta del 29 luglio 2026, prima della votazione sulla proposta iscritta al punto n. 11 dell'ordine del giorno, veniva inoltre introdotta una votazione concernente la sospensione della trattazione del provvedimento, conclusasi con nove voti favorevoli e nove contrari.

Successivamente il *Consiglio comunale* procedeva alla votazione della proposta di deliberazione di iniziativa popolare respingendola.

Come chiarito dal rappresentante del *Comitato* nella replica del 7 agosto alla nota del *Sindaco* inoltrata al *Comitato* nella medesima data, la richiesta non aveva ad oggetto la mera trasmissione al Consiglio del testo originariamente depositato, bensì la sospensione della trattazione affinché il procedimento potesse essere perfezionato mediante il coinvolgimento e l'audizione dei promotori da parte della Commissione competente. La sola eccezione prospettata nella nota del 25 luglio riguardava l'eventualità che la *Commissione* intendesse proporre al *Consiglio* l'approvazione integrale della proposta, circostanza che, secondo quanto rappresentato dal *Comitato*, avrebbe determinato la cessazione dell'iter referendario.

Ne deriva che l'argomento utilizzato dall'*Amministrazione* nella nota del 7 agosto per sostenere di avere dato seguito alla richiesta del *Comitato* si fonda su una diversa e non corrispondente ricostruzione dell'oggetto della richiesta medesima.

Tale risposta, dunque, non affronta il nucleo essenziale delle questioni sollevate dai promotori nella nota del 25 luglio concernenti la totale assenza di partecipazione procedimentale nel corso dell'istruttoria e della fase preparatoria della deliberazione consiliare.

2. Il quadro normativo di riferimento

La presente opposizione è proposta ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, nonché dell'art. 39 dello Statuto comunale di Brentonico, che ne disciplina condizioni, procedimento ed effetti.

La vicenda deve tuttavia essere valutata nel più ampio contesto dei principi che disciplinano gli istituti di partecipazione democratica.

Gli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto comunale riconoscono espressamente il diritto dei cittadini, dei comitati e delle associazioni di concorrere alla formazione delle scelte dell'ente e di partecipare ai procedimenti amministrativi, in attuazione dei principi di partecipazione, collaborazione, trasparenza e responsabilità richiamati dallo stesso Statuto e dalla disciplina generale sul procedimento amministrativo.

Tali principi trovano fondamento negli articoli 2, 3, 97 e 118 della Costituzione, che impongono alle pubbliche amministrazioni di operare secondo criteri di imparzialità, buon andamento, trasparenza e valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini nello svolgimento delle attività di interesse generale.

Essi risultano inoltre coerenti con gli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana.

L'articolo 25 del *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, riconosce infatti il diritto di ogni cittadino di partecipare alla direzione degli affari pubblici, direttamente o mediante rappresentanti liberamente scelti.

Parimenti, il Protocollo addizionale alla *Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali*, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009 e reso esecutivo in Italia con legge 8 giugno 2023, n. 77, riconosce a ogni persona il diritto di partecipare agli affari delle collettività locali e impegna gli Stati contraenti ad adottare le misure necessarie a rendere effettivo tale diritto.

3. Violazione del diritto di accesso e conseguente compromissione dell'effettività della partecipazione dei promotori

Con la nota del 25 luglio 2026 il *Comitato biodiversità e salute per Brentonico* ha chiesto all'Amministrazione comunale di poter prendere visione della documentazione relativa all'istruttoria svolta dalla *Commissione consiliare competente*, ivi compresi i verbali delle sedute, i pareri acquisiti e ogni altro atto istruttorio rilevante, al fine di poter formulare osservazioni consapevoli prima della decisione del *Consiglio comunale*.

Tale richiesta era strettamente connessa all'esercizio dei diritti di partecipazione riconosciuti ai promotori della proposta di deliberazione di iniziativa popolare e costituiva un presupposto indispensabile per l'effettivo esercizio del contraddittorio procedimentale.

L'*Amministrazione* comunale non ha fornito alcun riscontro alla richiesta prima della conclusione del procedimento, né ha trasmesso la documentazione richiesta o consentito al *Comitato* di conoscere gli elementi istruttori sui quali si sarebbe successivamente fondata la deliberazione del *Consiglio comunale*.

Solo dopo l'adozione della deliberazione n. 35 del 29 luglio 2026 il Sindaco ha trasmesso il parere tecnico della *Segretaria comunale* e il testo della deliberazione consiliare, quando ormai il procedimento si era definitivamente concluso e ogni possibilità di interlocuzione preventiva era ormai venuta meno.

Ne consegue che il *Comitato promotore* è stato privato della possibilità di conoscere tempestivamente gli elementi posti a fondamento della decisione, di formulare osservazioni, di fornire chiarimenti, di replicare alle valutazioni formulate dagli uffici e, più in generale, di contribuire in modo informato allo svolgimento del procedimento.

L'accesso agli atti dell'istruttoria, richiesto prima della deliberazione, non costituiva un interesse meramente conoscitivo, bensì uno strumento essenziale per rendere effettivo il diritto di partecipazione riconosciuto ai promotori della proposta di iniziativa popolare.

Il mancato riscontro a tale richiesta non costituisce pertanto una mera omissione formale, ma ha inciso direttamente sulla possibilità del Comitato di partecipare in modo informato al procedimento e di interloquire prima dell'adozione della decisione consiliare.

4. Violazione dei principi statutari di partecipazione e del diritto dei promotori a un'effettiva interlocuzione procedimentale

Il mancato riscontro alla richiesta di accesso, unitamente alla mancata audizione del *Comitato* e all'assenza di qualsiasi forma di interlocuzione procedimentale, ha determinato una sostanziale compromissione dell'effettività dell'istituto partecipativo previsto dallo Statuto comunale, riducendo il ruolo dei promotori a quello di meri presentatori della proposta, anziché di soggetti attivamente coinvolti nel procedimento destinato a condurre alla decisione dell'organo consiliare.

Non si pretende che il Comitato abbia un diritto di determinare il contenuto della decisione; si pretende che abbia il diritto di essere effettivamente ascoltato prima che la decisione venga assunta.

La circostanza che l'art. 4 dello Statuto non imponga in termini assoluti alla Commissione di interpellare i promotori non può essere interpretata nel senso che, nell'esame di una proposta di iniziativa popolare, l'Amministrazione sia libera di escludere integralmente i promotori da ogni fase istruttoria e conoscitiva del procedimento.

Né può obiettarsi che una specifica modalità di audizione dei promotori non sia dettagliatamente disciplinata da una disposizione regolamentare. La partecipazione dei promotori alle fasi istruttorie delle iniziative popolari costituisce infatti una modalità elementare di attuazione dei principi di partecipazione e trasparenza e trova significativa conferma nella prassi istituzionale del *Consiglio della Provincia autonoma di Trento*, presso il quale i promotori delle proposte di legge di iniziativa popolare vengono coinvolti nel corso dell'esame delle relative iniziative e, secondo prassi consolidata, anche nell'esame delle petizioni. Tale prassi non viene qui invocata quale fonte normativa, ma quale concreta espressione di un modello di correttezza istituzionale coerente con la natura partecipativa degli strumenti di democrazia diretta.

Nel caso di specie, peraltro, l'esclusione dei promotori non ha riguardato una singola fase del procedimento, ma si è protratta per l'intera istruttoria: il Comitato non è stato audito dalla Commissione, non è stato informato degli approfondimenti svolti, non ha ricevuto i pareri acquisiti e non ha ottenuto riscontro alla richiesta di accesso alla documentazione, risultando così escluso da ogni effettiva possibilità di interlocuzione prima della decisione consiliare.

Alla luce di tale quadro normativo, gli istituti di iniziativa popolare non possono essere interpretati come meri strumenti di trasmissione di una proposta all'organo competente, ma costituiscono procedimenti partecipativi che richiedono un'effettiva interlocuzione tra istituzioni e promotori, nel rispetto dei principi di leale collaborazione, trasparenza e buona amministrazione.

La trattazione della proposta di deliberazione di iniziativa popolare si è svolta in modo unilaterale ed esclusivo, senza alcun coinvolgimento dei promotori, i quali non sono mai stati chiamati a illustrare la proposta né a partecipare al confronto istruttorio. Tale impostazione ha inevitabilmente compromesso la qualità del procedimento, privandolo di quel necessario

contraddittorio che costituisce un elemento essenziale delle procedure di partecipazione democratica.

La predetta modalità di conduzione del procedimento risulta inoltre difficilmente conciliabile con i principi generali che regolano l'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare costituisce infatti uno strumento di partecipazione democratica che impone all'Amministrazione un confronto effettivo con i promotori, fondato su un costante scambio comunicativo e sulla trasparenza dell'istruttoria.

Ne consegue che l'acquisizione di pareri, la formazione dell'istruttoria e l'elaborazione di eventuali proposte alternative non possono svolgersi in modo unilaterale ed esclusivo, ma devono consentire ai promotori di conoscere gli atti del procedimento, di interloquire con gli organi competenti e di formulare osservazioni, ferma restando la piena autonomia decisionale dell'Amministrazione, che rimane responsabile della decisione finale e dell'obbligo di motivarla in modo completo e trasparente.

Anche sotto tale profilo la deliberazione impugnata risulta dunque adottata all'esito di un procedimento non conforme ai principi di partecipazione, trasparenza, leale collaborazione e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dallo Statuto comunale e dai principi generali dell'ordinamento.

* * *

Per tutte le ragioni sopra esposte,

la ricorrente

chiede

alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 39 dello Statuto comunale di Brentonico,

- 1) di dichiarare ammissibile e fondato il presente ricorso in opposizione;
- 2) di disporre, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 39, comma 3, lettera b), dello Statuto comunale, la sospensione dell'efficacia della deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29 luglio 2026, in considerazione della sussistenza di gravi motivi e del *fumus* dei vizi procedurali dedotti nel presente ricorso;
- 3) di rimettere gli atti al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, lettera e), dello Statuto, affinché, in accoglimento del presente ricorso, disponga l'annullamento della deliberazione n. 35 del 29 luglio 2026 e la rinnovazione del procedimento relativo alla proposta di deliberazione di iniziativa popolare, nel rispetto dei principi statutari di partecipazione, trasparenza, leale collaborazione e buon andamento dell'azione amministrativa;
- 4) di disporre che, prima della nuova trattazione della proposta da parte della *Commissione consiliare competente* e, comunque, prima della nuova deliberazione del *Consiglio comunale*, siano garantite al *Comitato promotore* adeguate forme di partecipazione procedimentale, mediante:
 - a) accesso agli atti e alla documentazione dell'istruttoria;
 - b) conoscenza dei pareri acquisiti e degli ulteriori elementi istruttori rilevanti;

c) convocazione e audizione del *Comitato promotore* da parte della *Commissione competente*;

d) possibilità di presentare osservazioni e memorie prima della conclusione dell'istruttoria.

5) di adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario od opportuno per assicurare il pieno rispetto degli istituti di partecipazione democratica previsti dallo Statuto comunale e dei principi sanciti dal *Codice degli Enti Locali*, dalla *Costituzione*, dal *Patto internazionale sui diritti civili e politici* e dal *Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari di un ente locale*.

Con riserva di ogni ulteriore tutela nelle competenti sedi giurisdizionali.

Brentonico, 8 agosto 2026

Daria Giacomolli